

**REGOLAMENTO N. 22 DEL 4 APRILE 2008 CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI E GLI SCHEMI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DELLA RELAZIONE SEMESTRALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI) CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO) E CAPO V (REVISIONE CONTABILE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

### **Esiti della pubblica consultazione**

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa allo schema di Regolamento in materia di bilancio di esercizio e di relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione del Titolo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private (di seguito “Codice”).

Sul documento sono pervenute osservazioni da parte di 3 soggetti:

- ANIA (Associazione nazionale fra le Imprese assicuratrici)
- CNA (Consiglio Nazionale degli Attuari);
- Parametrica.

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono riassunti nel seguito riportando, per ciascuno di essi, le valutazioni e le conseguenti determinazioni dell’Autorità.

Contestualmente viene pubblicato il testo definitivo del Regolamento n. 22 del 4 aprile 2008, integrato con le modifiche conseguenti alle osservazioni formulate, laddove condivise.

### **OSSERVAZIONI SU SPECIFICI ARTICOLI**

#### **Art. 4 (Bilancio di esercizio)**

##### **Comma 5**

L’ANIA, relativamente alla previsione di arrotondamento della nota integrativa alle migliaia di euro, propone di lasciare alle imprese la decisione circa il livello di arrotondamento da adottare con l’obbligo di darne evidenza. A tale riguardo osserva che, in alcuni casi, l’arrotondamento alle migliaia di euro richiesto dalla disposizione potrebbe diminuire la chiarezza e l’immediatezza dell’informativa rispetto all’arrotondamento ai milioni di euro, in particolare per le compagnie di maggiori dimensioni.

Proposta non accolta. Al riguardo si osserva che la disposizione riproduce la previgente normativa (articolo 1, comma 1, del provvedimento ISVAP del 5 ottobre 1998 n. 1008).
---

**Art. 6 (Informazioni di vigilanza relative al bilancio di esercizio)****Commi 2 e 3**

Il CNA propone che sia fissato un termine, antecedente all'approvazione del bilancio, entro il quale l'impresa sia tenuta a trasmettere all'attuario incaricato e all'attuario revisore moduli, prospetti e, in genere, informazioni di vigilanza, completi e in versione definitiva, al fine di poter esprimere il giudizio sulle riserve tecniche.

Proposta non accolta. Come previsto dall'articolo 31 del Codice, l'impresa deve garantire che l'attuario incaricato sia messo in condizione di espletare le proprie funzioni in piena autonomia avendo libero accesso ai dati aziendali ritenuti necessari. I Regolamenti ISVAP in materia di riserve tecniche danni e vita prevedono, peraltro, che l'attuario incaricato sia tenuto ad informare l'ISVAP di eventuali impedimenti rilevati nello svolgimento della propria attività.

Del resto, costituisce principio generale di cui il richiamato art. 31 è mera esplicitazione quello per il quale i soggetti investiti della responsabilità di esprimere un giudizio in merito alle riserve tecniche debbano avere accesso in un tempo congruo alle informazioni ed ai dati a ciò necessari. Detto principio, peraltro, è confermato dalle previsioni dell'art. 190 del Codice che prevedono l'obbligo di comunicare all'ISVAP atti o fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano comportare l'impossibilità di esprimere un giudizio.

**Art. 7 (Trasmissione all'ISVAP del bilancio di esercizio)****Comma 4**

L'ANIA propone di precisare, con riferimento alla trasmissione informatica entro il 15 marzo dei dati relativi alle anticipazioni del bilancio di esercizio, che da tale obbligo sono escluse le imprese di riassicurazione.

Proposta accolta.

**Art. 8 (Trasmissione di dati alla Consap)**

L'ANIA osserva che la voce 206 dei moduli 17, relativi ai conti tecnici dei rami 10 e 12, comprende anche i premi incassati nello Spazio Economico Europeo che non sono assoggettabili al contributo al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

L'articolo è stato riformulato, sostituendo il riferimento alla voce 206 con il riferimento ad una nuova voce 303 nella quale vanno indicati i soli premi incassati soggetti al contributo al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

**Art. 13 (Trasmissione all'ISVAP della relazione semestrale)****Comma 1**

Con riferimento all'invio all'ISVAP delle eventuali osservazioni dell'organo di controllo sulla relazione semestrale, l'ANIA propone di eliminare l'inciso "ove previste", prevedendo in ogni caso la sussistenza dell'obbligo di trasmissione.

Proposta accolta.

**Art. 25 (Attuario revisore)****Commi 3 e 4**

Il CNA propone, con riferimento alla disciplina delle situazioni di incompatibilità dell'attuario revisore, di rimandare la regolamentazione della materia ad un provvedimento successivo dopo aver esaminato le problematiche applicative con riferimento alla attuale realtà della professione attuariale.

Parametrica ritiene che l'estensione del regime delle incompatibilità "ai soci, agli amministratori e a coloro che operano a qualsiasi titolo ... presso la struttura professionale organizzata ... nella quale l'attuario revisore esterno alla società di revisione esercita la propria attività" andrebbe oltre la portata della normativa primaria e secondaria di rinvio, introdurrebbe per gli attuari revisori "esterni" un regime di incompatibilità più rigido rispetto a quello previsto per gli attuari revisori "interni" e, di fatto, inibirebbe ai primi l'appartenenza ad un più ampio aggregato di attuari che svolgano attività diverse dalla revisione.

L'articolo 103, comma 3, del Codice, esprime il principio che all'attuario, comunque organizzato, si applicano le situazioni di incompatibilità indicate nell'articolo 160 del TUIF e nelle relative disposizioni attuative (articoli da 149 bis a 149 duodecies della delibera CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971). La previsione di cui al comma 4 si limita a precisare, in modo coerente con le norme di rinvio e con formule appropriate alla figura professionale dell'attuario revisore, quelle situazioni di incompatibilità che sono già immanenti al quadro normativo primario.

**Art. 27 (Relazione della società di revisione sulla relazione semestrale)**

Il CNA osserva che, anche tenuto conto delle norme abrogate, la formulazione del comma 1 non sembra più richiedere in sede di relazione semestrale il giudizio sulle riserve tecniche dell'attuario revisore.

Per maggiore chiarezza la disposizione è stata riformulata riprendendo testualmente la previsione recata dall'art. 8 del Provvedimento ISVAP n. 1207 del 6 luglio 1999.

**Art. 31 (Entrata in vigore)**

L'ANIA e il CNA propongono, con riferimento al comma 2, di prevedere l'entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari a decorrere dal bilancio e dalla relazione semestrale dell'esercizio 2008. A tale riguardo l'ANIA osserva come la predisposizione di nuovi moduli di vigilanza e l'introduzione di nuove regole di contabilizzazione richiedono interventi sui sistemi informativi aziendali, più o meno significativi in funzione delle caratteristiche di ogni impresa di assicurazione.

Tenuto conto dell'osservazione è stata prevista l'applicazione delle disposizioni del Regolamento a partire dalla relazione semestrale 2008.

**Allegato 1**

L'ANIA propone di modificare la descrizione di alcune voci di dettaglio dei proventi da investimenti prevista dallo schema di conto economico coerentemente con quanto disposto al punto 19.2 della nota integrativa. In particolare propone di modificare la descrizione delle

voci 34, 38, 41 (conto tecnico dei rami vita), 84, 88, 91 (conto non tecnico) in “provenienti da imprese del gruppo e altre partecipate”.

Proposta accolta.

### **Allegato 3 Informazioni di vigilanza relative al bilancio**

L'ANIA chiede conferma del fatto che la relazione tecnica dell'attuario incaricato rami vita, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto e relative disposizioni attuative, sia da allegare alle informazioni di vigilanza relative al bilancio e non debba essere depositata con il bilancio presso il registro delle imprese.

La funzione della relazione tecnica dell'attuario incaricato rami vita rileva a fini di vigilanza e, pertanto, non è necessario che sia depositata insieme al bilancio presso il registro delle imprese.

L'ANIA rileva che i rendiconti dei fondi pensione sono inseriti tra le informazioni di vigilanza relative al bilancio mentre la delibera COVIP del 17 giugno 1998, in materia di fondi pensione, prevede che tali rendiconti siano allegati al bilancio dell'intermediario gestore e, quindi, depositati presso il registro delle imprese.

Tenuto conto dell'osservazione, all'articolo 7, comma 2, del Regolamento è stato chiarito che una copia del rendiconto deve essere inviata all'ISVAP unitamente al bilancio.